

Data pubblicazione: 21/08/2018

sul ricorso 7816-2017 proposto da:

) S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2018

1520

, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4233/2016 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 24/09/2016 R.G.N. 4524/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato _____ per delega orale

Avvocato _____;

udito l'Avvocato _____

FATTI DI CAUSA

1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio sull'impugnazione proposta da _____ nei confronti di

S.p.A., in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, condannava la Banca convenuta al pagamento, in favore del ricorrente in riassunzione, dell'indennità supplementare di cui al c.c.n.l. di settore nella misura di 27 mensilità, oltre agli accessori di legge, in conseguenza del licenziamento intimatogli in data 1° marzo 2004.

1.2. Riteneva la Corte territoriale che non fosse possibile evincere le ragioni per le quali considerare non giustificato il recesso nei confronti del Perri evincendosi solo dalla lettera di licenziamento un richiamo alla procedura di riduzione di personale *ex lege* n. 223/91 (inapplicabile ai dirigenti). Evidenziava, in particolare, che tali ragioni non si evincessero dalla lettera di licenziamento che, priva di specifiche allegazioni sul punto, si limitava a rinviare alla indicata procedura e che, a seguito dell'accordo sindacale in data 15 gennaio 2003, la Banca aveva provveduto alla trasmissione, ai sensi dell'art. 4, co. 9, della l. n. 223/1991, alle competenti autorità dell'elenco dei 5.700 lavoratori interessati, vale a dire gli impiegati ed i quadri, senza l'inclusione dei dirigenti, il che rendeva irrilevante la circostanza che gli accordi medesimi includessero i dirigenti.

2. Avverso tale sentenza _____ S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. _____ resiste con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata per non essersi attenuta al principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di pronuncia rescindente. Rileva che, mentre questa Corte aveva rilevato che era stata omessa dalla Corte territoriale (nella sentenza cassata) la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

verifica sostanziale della sussistenza delle esigenze di riorganizzazione aziendale, il giudice del rinvio avrebbe ritenuto *sic et simpliciter* che il richiamo alla procedura ex l. n. 223/1991 di cui alla lettera di licenziamento non valesse ad allegare in modo specifico le ragioni oggettive per le quali si intendeva recedere dal rapporto. Ciò, dunque, sulla base di una riaffermazione in astratto dei principi affermati da questa Corte ma senza alcun controllo sull'effettività delle ragioni. Rileva che nella lettera di licenziamento si faceva anche riferimento alla necessità di ridurre il costo del lavoro e che tale necessità era stata ribadita in sede di accordo del 15 gennaio 2003, Accordo nel quale era anche stabilito che la riduzione degli organici avrebbe riguardato 5.700 unità, compresi i dirigenti.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza avrebbe omesso di considerare la circostanza che il nominativo del dirigente era stato inserito nell'elenco dei lavoratori licenziati trasmesso agli Enti indicati dall'art. 4, co. 9, della L. n. 223/1991.

2. Il primo motivo è fondato e determina l'assorbimento del secondo.

In sede di pronuncia rescindente questa Corte si è mossa lungo due direttrici.

Ha dapprima precisato che il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi non solo sul venir meno del particolare rapporto di fiducia che lo caratterizza, ma anche su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (cfr. Cass. n. 3628/12; Cass. 21748/10; Cass. 17013/06).

Ha quindi ritenuto, sul presupposto dell'inapplicabilità della l. n. 223/1991 al dirigente, che, ai fini del riconoscimento dell'indennità suppletiva contrattualmente prevista e della connessa giustificatazza del licenziamento, il

controllo giudiziale non dovesse essere più meramente procedurale (come nell'ottica della citata l. n. 223/1991), ma sostanziale.

Da queste premesse ha tratto le conseguenze che tale verifica sostanziale fosse stata del tutto omessa dalla Corte territoriale; quest'ultima, infatti, si era limitata a ritenere che il fatto stesso del ricorso ad una riduzione di personale ex l. n. 223/1991 fosse idoneo a dimostrare l'esistenza d'una adeguata giustificazione del licenziamento di taluni dirigenti, fra cui l'odierno ricorrente, in tal modo sostituendo alla doverosa verifica giudiziale di ordine sostanziale una meramente procedurale.

In sede di rinvio la Corte di merito ha, all'opposto, considerato che il richiamo alla procedura di cui alla l. n. 223/1991 fosse del tutto insufficiente a fondare le ragioni del recesso nei confronti del dirigente, senza tuttavia operare quella verifica sostanziale delegata da questa Corte in sede di pronuncia remittente e quindi senza verificare se le esigenze enunciate in sede della indicata procedura potessero aver in concreto avuto riflessi sulla posizione del Perri.

Peraltro, come evidenziato dalla ricorrente attraverso il puntuale richiamo alla lettera di licenziamento ed ai documenti in quest'ultima richiamati, il motivo posto a base del recesso non consisteva né si esauriva 'nel fatto stesso del ricorso ad una riduzione del personale' ma consisteva anche nella necessità di procedere ad una riduzione dei costi e dell'organico attraverso una radicale riorganizzazione dell'azienda. Ciò in conseguenza degli insoddisfacenti risultati dell'ultimo biennio, sia sul versante reddituale sia su quello gestionale (v. pag. 11 del ricorso ed il contenuto della lettera di avvio della procedura ivi richiamata nonché pagg. 12 e 13 ed il contenuto dell'Accordo del 15 gennaio 2003, sottoscritto anche dalla Federdirigenti, e dell'Accordo di programma del 5 dicembre 2002, atti, peraltro, che già hanno già formato oggetto di esame in altra decisione di questa - Cass. 16 febbraio 2015, n. 3045 -, evidenziandosi che dagli stessi emergeva certamente la necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale attraverso una riduzione degli organici in tutti i reparti, ivi compreso quello dirigenziale).

Ed allora la verifica che andava fatta doveva tendere ad accertare se le enunciate esigenze di riorganizzazione aziendale fossero state effettivamente sussistenti ed avessero in concreto coinvolto la posizione del dirigente licenziato (verifica che già non era stata compiuta dalla sentenza della Corte d'appello n. 7395/2011 – pervenuta però a risultati opposti a quelli di cui alla sentenza ora impugnata - e che, proprio per tale ragione, era stata cassata).

3. Conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà all'accertamento omesso e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2018

Il Cons. Est.

Dott. Caterina Marotta

Il Presidente

Dott. Giuseppe Bronzini

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUTELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAVORO**